



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico*

## **La Commissione di Garanzia**

ex art. 29 D.P.R. 164/2002

- Esaminata la vertenza sollevata dalla Organizzazioni Sindacali S.A.P.Pe. e C.G.I.L. relativamente all'applicazione delle norme contrattuali in materia di copertura di posti di servizi mediante interpello, con particolare riferimento all'annullamento della delibera della Commissione Arbitrale Regionale dell'Abruzzo e del Molise del 21.02.2008 nella parte concernente la richiesta del N.O. alle Organizzazioni Sindacali per l'avvicendamento nei posti di servizio della casa circondariale di Pescara;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/200;
- Visto l'art. 3 dell'A.N.Q. del 24.03. 2004;

### **DELIBERA ALL'UNANIMITA'**

l'annullamento della delibera della Commissione Arbitrale Regionale dell'Abruzzo e del Molise in data 21.02.2008 nella parte in cui è prevista la richiesta di N.O. per i casi di mobilità interne del dirigente sindacale.

Per la portata della questione sollevata e la necessità di dare un indirizzo univoco a tutti gli Istituti e Servizi in ordine al tema della mobilità interne del dirigente sindacale, l'odierna deliberazione sarà applicata in conformità su tutto il territorio nazionale nel senso che non sussiste l'onere di richiedere il N.O. alle Organizzazioni Sindacali in caso di avvicendamento del dirigente sindacale in posti di servizio della stessa struttura; l'assegnazione, infatti, ad un posto di servizio diverso nell'ambito dello stesso Istituto o



# *Ministero della Giustizia*

Servizio, non precludendo il contatto del dirigente sindacale con i lavoratori della struttura – ove opera ed è conosciuto – non impedisce l'effettività dell'esercizio dell'attività sindacale.

Roma li, 22 aprile 2008

**I Componenti**

**Presidente**



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico*

## **La Commissione di Garanzia**

ex art. 29 D.P.R. 164/2002

- Esaminata la vertenza sollevata dall' Organizzazioni Sindacale U.I.L. relativamente alla corretta applicazione del comma 4 dell'art 16 D.P.R. 164/2002 come novellato dall'art.10 D.P.R. 170/2007;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03. 2004;
- Preso atto del parere contrario del rappresentante dell'Organizzazione Sindacale U.I.L.;

### **DELIBERA**

che la questione sollevata, esulando dalle competenze della Commissione di Garanzia, sia rimessa alla Direzione Generale del Personale e della Formazione per una riflessione ed una possibile indicazione particolareggiata dell'applicazione della norma contrattuale non escludendo, qualora dovessero permanere dubbi attuativi, un eventuale ulteriore interessamento del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Roma li, 22 aprile 2008

**I Componenti**

**Presidente**



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali e le Relazioni con il Pubblico

## VERBALE

*Riunione del 22 aprile 2008*

Oggi 22 aprile 2008, alle ore 10.55, presso la Sala Riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è riunita la Commissione di Garanzia prevista dall'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

La Commissione è presieduta dal Sig. Vice Capo del Dipartimento Dott. Emilio di SOMMA, sono presenti come componenti di parte pubblica il Gen. Marco ROSSI, il Dott. Paolo FALCO, il Dott. Dante URSILLO, il Dott. Antonio BULLA, la Dott.ssa Elena NANNI, Sigg. Giuseppe FERRARA, Sergio MAFFIONE, Pasquale MATARESE e Massimo SCILIMATI.

Sono presenti come componenti di Parte Sindacale, il Dott. Donato CAPECE (SAPPe), il Sig. Marco MAMMUCARI (CISL), il Sig. Angelo URSO (UIL), il Sig. Francesco QUINTI (CGIL), il Sig. Giuseppe MORETTI (USPP), il Sig. Andrea UBALDINI (SIAPPe), il Sig. Alessandro De PASQUALE (FSA) il Sig. Raffaele PELLEGRINO (SiNAPPe). Risulta assente il rappresentante della Organizzazione Sindacale O.S.A.P.P., Sig. Leo BENEUCI.

E' presente per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali (art.29 D.P.R. 164/2002) la Dott.ssa Pierina CONTE e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.

Il Dott. di SOMMA apre i lavori evidenziando che ci sono all'O.d.G. due argomenti: una questione posta dall'O.S. U.I.L. relativa all'art. 16 del contratto ed una questione sollevata dalle OO.SS. S.A.P.Pe. e C.G.I.L. in merito ad una delibera della Commissione Arbitrale Regionale del P.R.A.P. dell'Abruzzo e del Molise. Per quanto riguarda la vertenza posta dall'O.S. U.I.L., la



# Ministero della Giustizia

predetta Sigla ha inviato diverse note sull'argomento per chiedere la convocazione della Commissione ma l'Amministrazione si è sempre espressa negativamente sul punto, ritenendo che la questione dovesse essere risolta in sede contrattuale, essendo la materia in oggetto un istituto contrattuale in senso stretto. Rappresenta, richiamando l'art.29 - comma 2 - del D.P.R. 164/2002, che non si versa in materia attribuita alle competenze della C.d.G., riferendosi al citato articolo esplicitamente alla violazione delle procedure del sistema delle relazioni sindacali. Prevede sia opinione diffusa nella Parte Sindacale che l'argomento non rientri nelle competenze della Commissione poco prima enunciate. Ritiene che la strada per arrivare ad una definizione e ad un'interpretazione condivisa della materia debba essere un'altra e possa nascere da un confronto fra Amministrazione ed OO.SS.. Apre quindi la discussione al fine di acquisire i pareri dei presenti.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) sostiene l'incompetenza della Commissione per motivi strettamente di diritto ed individua nella Funzione Pubblica l'organo di competenza per dirimere la questione, aggiungendo che non si è nelle condizioni di valutare né di entrare nel merito, per cui ritiene opportuno un incontro in altra sede.

Il Dott. di Somma osserva che nel 2006 la Funzione Pubblica venne investita sul punto, ma a tutt'oggi non è ancora pervenuto il riscontro.

Il Sig. MAMMUCARI (CISL) richiama il contenuto di una nota sull'argomento fatta pervenire in concomitanza dell'incontro e ribadisce l'incompetenza della Commissione a deliberare in materia.

Il Sig. URSO (UIL) esprime il suo avviso contrario e, con riferimento alla norma contrattuale, reputa che la Commissione sia competente a deliberare sulla questione sollevata.

Il Sig. PELLEGRINO (SINAPPE) ritiene che non si debba confondere ciò che può essere fatto con ciò che deve essere fatto, per cui condivide la posizione del Presidente e propone di spostare su un tavolo diverso la discussione sulla questione posta dalla O.S. UIL.



# Ministero della Giustizia

Il Sig. ALFONSI (SIAPPe) concorda sulla necessità di coinvolgere la Funzione Pubblica.

Il Sig. QUINTI (CGIL) considera i diritti del personale come un argomento stimolante ed aggiunge che i risultati andrebbero poi verificati in altre sedi. Rappresenta l'esigenza di una interpretazione univoca e di qui la necessità di ricorrere ad altro organo, diverso dalla Commissione.

Il Sig. SIMEONE (USPP) concorda con le altre OO.SS.

La Commissione, con il parere contrario della O.S. UIL, delibera che la materia esula dalle competenze della Commissione stessa, la questione comunque sarà portata all'attenzione della Direzione Generale del Personale e della Formazione per una riflessione e per un eventuale interessamento della Funzione Pubblica in ordine alla corretta applicazione della norma.

Il Presidente illustra poi la seconda questione all'ordine del giorno sollevata dalle OO.SS. SAPPe e CGIL riguardante la delibera della C.A.R. dell'Abruzzo e del Molise in ordine alla necessità della richiesta del N.O. alle Organizzazioni Sindacali per l'avvicendamento nei posti di servizio della Casa Circondariale di Pescara.

Le OO.SS. SAPPe e CGIL pongono una questione relativa alla seguente fattispecie: in un istituto (nel caso la C.C. Pescara) è stato raggiunto un accordo per il quale tutto il personale deve ruotare; al momento di effettuare la rotazione la Direzione ha ritenuto che non occorra il N.O.. Tale atto è indispensabile per gli spostamenti di sede, ma non per altri casi. Ciò premesso, chiede alle OO.SS. di esporre le proprie argomentazioni.

Il Sig. QUINTI (CGIL) ritiene corretta l'esposizione del Presidente ed aggiunge che la Commissione Arbitrale Regionale (d'ora in avanti C.A.R.) si sia espressa in modo alquanto contraddittorio, poiché da un lato ha deliberato la validità dell' Accordo sulla rotazione, dall'altro che comunque serve il N.O. in caso di movimentazione del dirigente sindacale. E' dell'avviso che gli accordi raggiunti vadano applicati e che la rotazione vada fatta - cita l'art. 22 della L. 300/70 che parla di trasferimento e non di rotazione nella stessa unità produttiva - evidenzia la necessità di un



# Ministero della Giustizia

atto di indirizzo ben preciso che vincoli l'Amministrazione territoriale a dare corso alle corrette procedure ed agli accordi sottoscritti.

Il Dott. CAPECE (SAPPE) pone l'accento sul concetto di "mobilità interna", ricorda a se stesso e agli altri che la pessima abitudine di ricorrere a nomine sindacali per difendere posti di "privilegio" potrebbe imballare l'intero sistema. Ritiene che occorra un atto di responsabilità delle OO.SS. che spesso ricorrono a questo strumento. Ribadisce il fatto che non debba essere richiesto il N.O. ed auspica che anche le altre Sigle si pronuncino sul fatto che gli accordi, una volta sottoscritti, debbano essere rispettati anche dalla parte Sindacale. Aggiunge che la mobilità a seguito di interpello deve essere garantita a tutti.

Il Sig. PELLEGRINO (SINAPPE) condivide le argomentazioni espresse dalle OO.SS. SAPPE e CGIL, richiama una sentenza del T.A.R. che probabilmente ha inquinato molti punti ingenerando confusione. Concorda sul fatto di non dover richiedere il N.O. per la movimentazione e ritiene indispensabile stabilire un punto fermo rispetto a sentenze che potrebbero avere effetti deflagranti.

Il Sig. MAMMUCARI (CISL) evidenzia la necessità di dare un indirizzo alla periferia e si chiede per quale motivo si sia arrivati alla C.A.R. considerato che la salvaguardia di un dirigente sindacale non può essere invocata per uno spostamento da un posto di servizio all'altro.

Il Sig. URSO (UIL) concorda con le posizioni espresse dalle altre Sigle.

Il Sig. PELLEGRINO (SINAPPE) non si spiega come una questione così contraddittoria sia arrivata alla C.A.R..

Il Dott. CAPECE (SAPPE) fa presente che la vertenza è nata sul territorio per colleghi che lavorano al N.T.P., dove talune unità, attraverso il ricorso alla carica sindacale, non vogliono dare luogo alla rotazione concordata. Ritiene che la questione non sarebbe dovuta arrivare alla Commissione Centrale, lamenta l'atteggiamento poco incisivo di alcuni dirigenti periferici, che non



# Ministero della Giustizia

si assumono le loro responsabilità. Auspica una decisione univoca e condivisa: la mobilità interna non abbisogna di N.O.

Il Dott. di Somma ricorda <sup>al</sup> Dott. CAPECE che è stata inserita una norma nell'A.Q.N. che prevede la Commissione di Garanzia, come grado d'appello della C.A.R.

Il Sig. MAMMUCARI (CISL) concorda sulle posizioni emerse ma contestualmente si appella al senso di responsabilità di tutte le Sigle affinché la decisione odierna sia rispettata dalle parti anche in periferia.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) richiama un controverso orientamento giurisprudenziale, richiamando anche alcune sentenze della Cassazione in materia. E' del parere che nella stessa U.O. non è necessario chiedere il N.O. che, viceversa, va richiesto per strutture autonome e non collegate fra loro.

Il Sig. UBALDINI (SIAPPE) concorda con le posizioni finora espresse, evidenziando la necessità di un margine di trasparenza e correttezza.

Il Sig. SIMEONE (USPP) è del parere che il N.O. non debba essere richiesto nei casi di mobilità interna.

Il Presidente alla luce della condivisione di tutti i componenti (parte pubblica e sindacale) conferma la validità degli accordi raggiunti a livello decentrato e dispone che si annulli la delibera della C.A.R. dell'Abruzzo e del Molise nella parte in cui è prevista la richiesta di N.O. per i casi di mobilità interna. La delibera, come di rito e in osservanza delle previsioni di cui all'A.N.Q. del 24.03.2004, sarà trasmessa quale atto di indirizzo a tutti gli Istituti, Uffici e Servizi dell'Amministrazione per una conforme applicazione allorquando si verta sulla medesima materia.

IL VERBALIZZANTE

*Bojardo H. M. R.*

*V. J. J. J.*